

Camera Penale di Trieste

Prof. Sergio Kostoris



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Trieste “Prof. Sergio Kostoris”
riunitosi in data 12 marzo 2009

p r e m e s s o

che negli ultimi decenni l'avvocatura, professione tradizionalmente maschile, ha conosciuto un sempre maggior accesso da parte delle donne le quali, nonostante costituiscano la metà degli iscritti all'albo, non vedono un adeguato riconoscimento delle loro esigenze

che lo stesso sistema sociale non valorizza la donna nel suo lavoro e ciò si rileva da una molteplicità di fattori che discriminano la professione dell'avvocato donna rispetto a quella del collega uomo, non da ultimo l'aspetto reddituale: dai dati forniti dalla Cassa Nazionale Forense emerge, infatti, che se nei primi due anni di professione forense i redditi di uomini e donne sono sostanzialmente uguali, negli anni successivi tali redditi iniziano a divergere marcatamente, con uno scarto che si mantiene in seguito intorno al 30 – 35 % a svantaggio delle donne;

l'interruzione della professione da parte delle donne avvocato nella fascia di età compresa tra i 30 – 40 anni si traduce spesso in un abbandono definitivo della carriera forense

l'assenza di asili nido in numero adeguato alle domande;

r i l e v a t o

che il fattore che più incide nella decisione delle donne avvocato ad abbandonare la professione forense appare quello legato alla maternità e agli oneri familiari tradizionalmente ad esse delegato

r i l e v a t o

che in non poche occasioni le esigenze degli avvocati donna sono state oggetto di disinteresse, discriminazione e di inutile polemica con sgradevoli osservazioni sulla scelta operata dal cliente nel conferire mandato fiduciario a un avvocato in stato di gravidanza il quale rischia di non poter presenziare all'incombente in conseguenza di tale condizione

c o n s i d e r a t o

che alla donna avvocato – in stato di gravidanza – non può certo richiedersi di non accettare incarichi o di rinunciare al mandato in precedenza conferitole svuotando di contenuto la scelta operata dall'indagato / imputato nel conferire mandato fiduciario *ad personam*

che, pretendendo o solo auspicando una tale soluzione si verrebbe a concretizzare una gravissima discriminazione nei confronti della professionista sia sotto il profilo delle ripercussioni in termini di uguali opportunità con i colleghi (uomini) sia per una disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici dipendenti

rilevato

che l'interesse generale alla regolare celebrazione dei processi può trovare adeguata tutela nella facoltà in capo al difensore di nominare sostituti processuali ai sensi dell'art. 102 c.p.p. facoltà questa rimessa alla valutazione attenta del difensore

ritenuto

che in una simile situazione sia necessaria un'energica iniziativa sostenuta – se del caso - anche da azioni di protesta, affinché vengano adottate le misure minime atte a garantire le legittime pretese della classe forense

considerato

che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 26.03.2001 n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità) alla donna avvocato debba essere riconosciuto – al pari delle lavoratrici dipendenti tra cui, giustamente, le donne magistrato - il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per il periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. 151/2001 (due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla stessa)

che in tal senso depongono le stesse motivazioni che hanno indotto il legislatore a prevedere la presunzione assoluta di incompatibilità tra maternità ed esercizio dell'attività lavorativa per le lavoratrici dipendenti

che, sembra opportuno rilevare come l'esercizio della professione forense sia oltremodo faticosa non solo sotto il profilo psicologico ma anche sotto quello fisico dal momento che impone la presenza all'udienza con le attese che tutti ben conosciamo, trasferimenti e orari tanto irregolari quanto imprevedibili

ritiene

che lo stato di gravidanza debba essere riconosciuto, nei due mesi antecedenti alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi, quale causa di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420 ter comma 5 c.p.p. a prescindere dall'esistenza o meno di patologie connesse e/o diverse

che ai fini della legittimità della richiesta di rinvio dell'udienza – da presentarsi tempestivamente all'Autorità procedente - debba ritenersi necessaria e sufficiente l'allegazione del certificato medico indicante la data presunta del parto ex art. 20 D. Lgs 151/2001

delibera

- di denunciare alle Autorità e alle Istituzioni l'eventuale violazione dei diritti alla difesa
- di organizzare e definire una serie di iniziative per sensibilizzare sul punto sia la pubblica opinione sia i colleghi
- di promuovere la costituzione sul territorio di comitati per le pari opportunità
- di promuovere e incrementare iniziative, in parte già realizzate, all'interno del Palazzo di Giustizia, volte a realizzare strutture per i bambini a favore di testimoni, dipendenti pubblici, magistrati donna ma anche delle donne avvocato

a u s p i c a

che in sede legislativa vengano assunti provvedimenti ispirati a garantire fattivamente il diritto alla maternità anche nelle libere professioni correlato, nel caso specifico, al diritto di difesa e al diritto dell'indagato/imputato di farsi assistere dal professionista a cui ha conferito mandato e nei confronti del quale ha riposto la propria fiducia

a u s p i c a

che a livello locale – come a livello nazionale - vengano sottoscritti protocolli d'intesa tra le Camere Penali, gli Ordini degli Avvocati e gli Uffici Giudiziari al fine di garantire il diritto alla maternità delle donne avvocato riconoscendo lo stato di gravidanza legittimo impedimento a comparire in udienza previa richiesta di rinvio da presentarsi tempestivamente all'Autorità procedente allegando alla stessa il certificato attestante la data del presunto parto

r i c h i a m a

l'attenzione delle altre Camere Penali Territoriali, dell'Unione Camere Penali Italiane nonché degli Ordini degli Avvocati affinché promuovano adeguate azioni e protocolli per sensibilizzare tutti coloro che, a vario titolo e con diverse mansioni, si trovano ad operare all'interno dei Palazzi di Giustizia

d i s p o n e

la diffusione della presente delibera presso il locale Ordine degli Avvocati presso l'Unione Camere Penali Italiane presso le Camere Penali Territoriali e le forze politiche del Paese perché comprendano e sostengano le istanze qui rappresentate

Trieste 7 aprile 2009

Il Segretario
Avv. Elisabetta Burla

Il Vice Presidente
Avv. Andrea Frassini